

Regolamento Fondo per il Microcredito di Libertà

Art. 1 Oggetto, Definizioni, Allegati

1.1 Il presente Regolamento disciplina il Fondo di Garanzia per il microcredito sociale appositamente costituito dall'Ente Nazionale per il Microcredito, con risorse trasferite dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto a favorire la concessione e la gestione di finanziamenti di microcredito sociale, deliberate da soggetti erogatori, finalizzati al sostegno delle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale.

Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità di intervento verso gli intermediari convenzionati sia per il microcredito imprenditoriale che per il microcredito sociale, finalizzate all'abbattimento del TAEG.

1.2 Gli allegati ed i documenti richiamati nel presente Regolamento formano parte integrante e sostanziale del medesimo.

Oltre ai termini definiti nel comma 1 del presente articolo o in successivi specifici articoli, ai fini del presente Regolamento, come di seguito definito, si attribuiscono alle espressioni di seguito elencate il significato a fianco di ciascuna determinato:

1. **“Regolamento”**: indica il presente documento;
2. **“Linee Guida per il Progetto Microcredito di Libertà”**: di cui all'Allegato A, indica le Linee Guida definite dall'ENM in coordinamento con il Dipartimento delle Pari Opportunità e con il contributo dei soggetti partner, firmatari del Protocollo “Microcredito di libertà - microcredito per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza” firmato in data 3 dicembre 2020;

3. **“Soggetto Erogatore”**: identifica l’intermediario/i¹ che si convenzionerà con l’Ente secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
4. **“Ente”** o **“ENM”**: individua Ente Nazionale per il Microcredito come emarginato in epigrafe;
5. **“DPO”**: Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;
6. **“Fondo per il Microcredito di Libertà”**: identifica il fondo costituito dal DPO presso l’ENM come descritto al successivo articolo 2;
7. **“Fondo di Garanzia per il microcredito sociale”**: identifica il Fondo di garanzia per il microcredito sociale istituito presso ogni soggetto erogatore con risorse attinte dal Fondo per il Microcredito di Libertà e come descritto al successivo articolo 3;
8. **“Fondo Commissioni per l’abbattimento del TAEG”**: identifica il fondo costituito con risorse attinte dal Fondo per il Microcredito di Libertà e come descritto al successivo articolo 9, al fine di consentire l’abbattimento del TAEG (*Tasso Annuo Effettivo Globale*) a vantaggio delle donne vittime di violenza beneficiarie dei finanziamenti;
9. **“Finanziamento di Microcredito sociale”**: finanziamento a rimborso rateale non coperto da garanzia reale o personale rilasciata dal debitore ed assistito da garanzia a valere sul Fondo di Garanzia per il microcredito sociale;
10. **“Beneficiario di microcredito sociale”**: donna vittima di violenza, con o senza figli, seguita dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni che abbia intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza, richiedente un Finanziamento di Microcredito sociale, che presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una o più delle seguenti condizioni di vulnerabilità sociale:
 - a) momentaneo stato di disoccupazione;

¹ Per intermediario ai sensi del TUB si intende ai fini del presente regolamento: Banche, Operatori di Microcredito e Intermediari Finanziari (Ex art 106 TUB).

- b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
- c) crisi di liquidità e riduzione imprevista del reddito dovuto a cause di forza maggiore o ad emergenze internazionali, nazionali e locali;
- d) sopraggiunte condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare, con esclusione del coniuge o partner maltrattante;
- e) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare, con esclusione del coniuge o partner maltrattante.

Il Tutor di Microcredito verificherà la sussistenza delle condizioni di cui sopra anche richiedendo apposite prove documentali;

11. **“Servizi Ausiliari per il microcredito sociale”**: servizi erogati per la gestione del bilancio Familiare in conformità all’articolo 111, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (per brevità “TUB”) e all’articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 che dovranno essere resi alle beneficiarie finali in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso. Tali servizi verranno erogati in conformità alle Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco Nazionale pubblicate dall’Ente nel sito istituzionale (www.microcredito.gov.it) e attraverso i modelli operativi e gli strumenti di gestione forniti dall’ENM. I Servizi Ausiliari per il microcredito sociale saranno erogati da Caritas Italiana in maniera gratuita senza alcun onere né per il Beneficiario finale, né per il soggetto erogatore;
12. **“Tutor di Microcredito”**: persona fisica o soggetto diverso dalla persona fisica iscritta nell’elenco tenuto dall’Ente ai sensi dell’articolo 13, comma 1-bis, della legge 1° dicembre 2016, n. 225, formato dall’Ente per l’erogazione dei Servizi Ausiliari;
13. **“Finanziamento di Microcredito Imprenditoriale”**: finanziamento a rimborso rateale non assistito da garanzia reale ed assistito da garanzia, fino all’80%

(ottantapercento) dell'importo erogato e comunque secondo le disposizioni di volta in volta in vigore, da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni finanziamento dovrà avere le finalità di cui all'articolo 2 del D.M. n. 176/2014 e le caratteristiche di cui al successivo articolo 7;

14. **“Beneficiario di microcredito imprenditoriale”**: donna vittima di violenza con o senza figli, seguita dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni che abbia intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza, titolare di un'impresa, anche neo costituita, che abbia le caratteristiche previste dall'articolo 111 TUB e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 e successive modificazioni;²
15. **“Servizi Ausiliari per il microcredito imprenditoriale”**: i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, di cui all'articolo, 111, comma 1, del TUB e all'articolo 3 del D.M. n. 176/2014, che dovranno essere resi alle Beneficiarie in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso. Tali servizi verranno erogati in conformità agli articoli 4 e 5 delle Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco Nazionale, pubblicate dall'Ente nel sito istituzionale (www.microcredito.gov.it) e attraverso i modelli operativi e gli strumenti di gestione forniti dell'ENM. I Servizi Ausiliari per il microcredito imprenditoriale saranno svolti da Tutor di microcredito individuati dal Soggetto Erogatore senza oneri a carico del beneficiario e secondo quanto previsto all'art. 9.2.

² Restano escluse le beneficiarie che svolgono attività economiche con codice ateco :“A-Agricoltura, silvicoltura e pesca

Art. 2 Fondo per il Microcredito di Libertà

Il "Fondo per il Microcredito di Libertà", pari a € 3.000.000 (tremilioni/00), costituito con risorse del DPO presso l'ENM, è destinato: 1) per € 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00) alla garanzia integrale dei finanziamenti di microcredito sociale, intervenendo in sostituzione ed in luogo e per conto del Beneficiario del microcredito sociale per il pagamento delle rate insolute e nei casi di seguito disciplinati, per l'estinzione totale del prestito in caso di sopravvenuta impossibilità di rimborso delle rate da parte del Beneficiario di microcredito sociale; 2) per € 500.000 (cinquecentomila), all'abbattimento del TAEG nella misura del 100% delle operazioni di microcredito imprenditoriale e di microcredito sociale concessi sul territorio nazionale dai singoli Soggetti Erogatori convenzionati. Le suddette risorse verranno trasferite sul Fondo comune, unico e indivisibile intestato all'Ente, appositamente costituito presso la propria tesoreria.

Art. 3 Fondo di Garanzia per il Microcredito sociale

3.1 L'Ente costituirà presso i soggetti erogatori convenzionati il Fondo di Garanzia per il Microcredito sociale destinato alla concessione, a titolo gratuito, di una garanzia diretta, irrevocabile, incondizionata ed a prima richiesta, finalizzato ad intervenire nei casi e nelle modalità di seguito identificate per fronteggiare gli impegni assunti dal Beneficiario di microcredito sociale con il Soggetto Erogatore per un importo massimo fino a concorrenza pari al 100% dell'importo erogato dei Finanziamenti di Microcredito Sociale. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica, dalla data di erogazione del finanziamento. Il Fondo di garanzia al microcredito sociale è costituito attraverso un versamento iniziale su un conto corrente infruttifero vincolato. Le Parti espressamente convengono che detto conto non sarà assistito da convenzione d'assegno né potrà essere oggetto di disposizioni per corrispondenza. L'Ente non potrà dare ordini d'addebito di somme su detto conto corrente in nessuna forma. La modalità tecnica di intervento del Fondo avverrà secondo pre autorizzazione all'addebito come descritto all'articolo 5.

3.2 Il versamento iniziale sarà differenziato a seconda delle dimensioni del Soggetto Erogatore come definite da Banca d'Italia³ e come descritto nella tabella in calce:

Dimensione Banca	Versamento Iniziale in €
Maggiore	200.000 (duecentomila/00)
Grande	180.000 (centoottamila/00)
Media	150.000 (centocinquantamila/00)
Piccola	100.000 (centomila/00)
Minore	80.000 (ottantamila/00)

Nel caso di convenzionamento di un Soggetto Erogatore diverso da Banche sarà costituito un versamento iniziale pari a 80.000 euro (ottantamila/00).

Il Soggetto Erogatore avrà facoltà di richiedere un versamento aggiuntivo al Fondo di Garanzia al microcredito sociale dalle risorse del Fondo per il Microcredito di Libertà pari a 100% del versamento iniziale o di una percentuale inferiore fino a concomitanza massima delle risorse disponibili, se il debito residuo dei Finanziamenti di Microcredito sociale sarà pari all'80% del valore del versamento iniziale. Il soggetto erogatore potrà richiedere versamenti aggiuntivi anche a valere sulle fattispecie descritte al successivo comma 4.

Il convenzionamento del Soggetto Erogatore nonché i versamenti aggiuntivi saranno possibili fino ad esaurimento delle risorse del Fondo Microcredito di Libertà all'uso destinate.

L'Ente avrà la possibilità di richiedere lo svincolo delle somme per gli importi superiori al debito residuo dei Finanziamenti di Microcredito sociale erogati dal Soggetto Erogatore se, dopo un anno dal convenzionamento, lo stesso non avrà erogato un importo cumulato dei Finanziamenti di Microcredito sociale almeno pari al 10% del Fondo di Garanzia per il Microcredito sociale (al fine di destinare tali risorse ad altri Soggetti Erogatori per convenzionamenti o versamenti aggiuntivi).

3.3 Si precisa che, qualora per effetto degli addebiti dal Fondo di Garanzia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5 il Fondo presenti una giacenza inferiore del 30% rispetto al versamento originario, indipendentemente dal raggiungimento del plafond come descritto al successivo articolo

³ <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/banche-istfin/>

6, il Soggetto Erogatore bloccherà le erogazioni a valere sulla Convenzione, fatta salva eventuale ricostituzione del Fondo tramite versamenti aggiuntivi a ripristino totale o parziale dell'importo iniziale, in base alle residue risorse disponibili.

3.4 Il Fondo di garanzia al microcredito sociale suddetto verrà revocato e si estinguerà alla data di fine progetto, stabilita il 10/11/2024 salvo proroghe, oppure nel caso non sia stato erogato alcun finanziamento ai sensi della relativa convenzione con il Soggetto Erogatore. Di contro, laddove risultino erogati finanziamenti, verranno parzialmente svincolate le giacenze del Fondo di garanzia al microcredito sociale per l'ammontare che risulterà eccedere i debiti residui dei finanziamenti di volta in volta erogati.

Il Fondo di garanzia per il microcredito sociale verrà revocato in maniera totale e si estinguerà in maniera definitiva solo al momento del rimborso integrale di tutti i finanziamenti.

Art.4 Caratteristiche dei Finanziamenti di Microcredito Sociale

4.1 Fermo restando l'insindacabile giudizio sul merito creditizio, il Soggetto Erogatore potrà concedere Finanziamenti di Microcredito Sociale che avranno la forma tecnica di "prestiti personali" destinati all'acquisto, secondo quanto dichiarato dal soggetto beneficiario, di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di membri del proprio nucleo familiare, con esclusione del coniuge o partner maltrattante, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica e per la formazione.

4.2 L'ammontare di ognuno dei Finanziamenti di Microcredito concessi dal Soggetto Erogatore non sarà superiore ad Euro 10.000,00 (euro diecimila/00).

4.3 Il piano di ammortamento delle somme finanziate sarà articolato in rate mensili posticipate, comprensive di capitale e interessi, sino ad un massimo di 60 (sessanta) rate, incluso un eventuale

periodo di preammortamento. La durata massima del periodo di preammortamento è di 3 (tre) mesi.

Durante il periodo di preammortamento nessun addebito viene effettuato al Beneficiario Finale.

4.4 Il tasso di interesse (TAN⁴) applicato sarà pari allo 0% annuo senza applicazione di alcuna spesa aggiuntiva e nessun interesse di mora o penale di estinzione, fatti salvi gli oneri di legge e senza alcuna garanzia reale o personale a carico del prestatore e secondo le pattuizioni che saranno indicate nel contratto tra Soggetto Erogatore ed Ente, ma con la sola garanzia a valere sul Fondo di Garanzia per il Microcredito sociale di cui al precedente articolo 3. Il TAEG⁵ del finanziamento per il Beneficiario sarà pari a zero.

Art. 5 Modalità di utilizzo del Fondo di garanzia per il microcredito sociale

L'attivazione del Fondo per il Microcredito sociale avviene secondo le seguenti fasi:

- 1) L'Ente, a seguito dell'invio della valutazione positiva del Tutor di Microcredito, rilascia l'accesso al beneficio comunicando al Soggetto Erogatore la disposizione di pre-autorizzazione all'addebito, di importo pari all'ammontare del finanziamento, attraverso il modello di cui all'Allegato B;
- 2) in caso di mancato pagamento, anche parziale, di una rata, il Soggetto Erogatore invia al Beneficiario finale un sollecito con la richiesta di pagamento della stessa, informando il tutor al fine di consentire a quest'ultimo di attivare le azioni di sua competenza. Il Soggetto Erogatore, prima della scadenza della rata successiva, potrà disporre l'immediato addebito della rata insoluta effettuando pagamenti in nome e per conto del Beneficiario di Microcredito Sociale tramite addebito sul conto corrente collegato al Fondo di Garanzia per il Microcredito sociale sulla lettera di ammissione al Finanziamento di Microcredito Sociale con valuta pari alla data di scadenza di ogni singola rata impagata;

⁴ Tasso annuo nominale

⁵ Tasso effettivo globale come definito nella legge 108/96

- 3) a seguito di tre interventi consecutivi da parte del Fondo di garanzia per il microcredito sociale, il Soggetto Erogatore potrà estinguere anticipatamente l'intero Finanziamento di Microcredito Sociale prelevando la somma dal Fondo di garanzia per il microcredito sociale senza alcuna ulteriore formalità, fatto salvo la successiva notificazione obbligatoria in sede di reporting di cui all'articolo 10 all'ENM utilizzando il modello di cui all'Allegato E;
- 4) qualora, successivamente all'intervento del Fondo, il Beneficiario finale del Finanziamento di Microcredito Sociale provveda al pagamento totale o parziale del debito, il Soggetto Erogatore riverserà al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota oggetto della garanzia;
- 5) In alternativa a quanto previsto al comma 3, in caso di incapienza del fondo, il Soggetto Erogatore provvede al recupero delle somme rimaste insolute inviando lettere di decadenza del beneficio del termine recuperando anche in via giudiziale le somme dovute.

Art. 6 Plafond

Per i primi 12 mesi non sarà applicato un moltiplicatore e quindi il plafond totale dei prestiti erogati dal Soggetto Erogatore sarà interamente coperto dalla giacenza del Fondo sul conto corrente costituito a garanzia per il microcredito sociale.

Trascorsi 12 mesi dall'inizio dell'erogazione del primo Finanziamento di Microcredito e ad esaurimento totale del fondo pubblico di 2,5 milioni corrisposto ai Soggetti Erogatori, se le esposizioni relative alle posizioni con oltre 3 mesi di ritardo nel pagamento della rata non superino il 30% del totale erogato, potrà essere applicato un moltiplicatore pari a 2 sull'importo presente tempo per tempo sul Fondo di garanzia al microcredito sociale di ogni singolo Soggetto Erogatore. Il Fondo di garanzia per il Microcredito sociale potrà essere utilizzato per il pagamento delle rate insolute o per l'estinzione dei Finanziamenti di Microcredito Sociale fino a concorrenza massima pari alla giacenza del conto collegato (moltiplicatore a rischio banca).

Fatta salva la capienza massima del Fondo allocato presso ciascun Operatore Finanziario, le

garanzie rilasciate con moltiplicatore 1:1 restano confermate anche successivamente al passaggio al moltiplicatore 1:2.

La concessione del moltiplicatore da parte del Soggetto Erogatore verrà interrotta qualora siano sospese le erogazioni per effetto di quanto stabilito all'articolo 3.3.

Art. 7 Caratteristiche dei finanziamenti di Microcredito Imprenditoriale

7.1 Fermo restando l'insindacabile giudizio sul merito creditizio, il Soggetto Erogatore potrà concedere Finanziamenti di Microcredito Imprenditoriale assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI che avranno la forma tecnica di "mutui chirografari" e destinati alle finalità di cui all'articolo 2 del D.M. n. 176/2014. L'ammontare di ognuno dei Finanziamenti di Microcredito non potrà essere superiore a quanto previsto dall'art.4 D.M. n. 176/2014.

I finanziamenti, fermo restando i requisiti di legge, saranno concessi a TAEG 0% annuo senza applicazione di alcuna spesa aggiuntiva e nessun interesse di mora o penale di estinzione, fatti salvi gli oneri di legge e senza alcuna garanzia reale e secondo le pattuizioni che saranno indicate nel contratto tra Soggetto Erogatore ed Ente. Eventuali altre garanzie fideiussorie potranno essere richieste nella misura massima del 20% dell'importo erogato.

7.2 Si precisa che la concessione a TAEG 0% costituirà equivalente di sovvenzione lorda inserita da ENM nel registro nazionale degli aiuti ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Art. 8 Modalità di erogazione del Finanziamento di Microcredito Imprenditoriale

Al termine dell'istruttoria di credito, in caso di positivo accoglimento dell'affidamento, il Soggetto Erogatore delibera il credito sottoponendolo a due condizioni sospensive:

1. Concessione della garanzia da parte del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla legge n. 662/96 dedicata ai finanziamenti di microcredito;

2. Comunicazione da parte dell'Ente dell'ammissione al beneficio dovuto all'abbattimento del TAEG comprensivo del costo dei servizi ausiliari.

Il Soggetto Erogatore comunicherà quindi all'Ente gli estremi della delibera secondo quanto previsto dall'Allegato C.

L'Ente, in seguito all'inserimento nel registro nazionale degli aiuti nelle modalità descritte al punto 7.2, comunicherà alla beneficiaria finale ed al Soggetto Erogatore la concessione del beneficio secondo quanto previsto dall'Allegato D.

Il Soggetto Erogatore, al verificarsi delle condizioni sospensive, provvederà all'erogazione del prestito ed alla messa a disposizione dei fondi. Verrà comunicata all'Ente l'eventuale mancata erogazione del prestito. In tal caso, Ente provvederà alla cancellazione dell'aiuto in RNA.

Art. 9 Abbattimento del TAEG per Microcredito Sociale e Microcredito Imprenditoriale.

9.1 Con risorse attinte dal Fondo per il Microcredito di Libertà, L'Ente costituirà un Fondo Commissioni per 500 mila Euro (cinquecentomila/00) destinato all'abbattimento totale del TAEG, sia relativamente ai finanziamenti di microcredito sociale che per i finanziamenti di microcredito imprenditoriale.

9.2 A Valere sul Fondo Commissioni verrà riconosciuto dall'ENM al Soggetto Erogatore un importo in up-front rispetto al finanziamento erogato, anche a copertura degli oneri per l'erogazione dei servizi ausiliari al microcredito imprenditoriale, secondo quanto verrà previsto nella convenzione che sarà sottoscritta con l'ENM.

9.3 Per le finalità di cui al comma precedente, il Soggetto Erogatore avrà l'obbligo di rendicontazione semestrale di cui all'allegato E entro il 31/1 ed il 31/7 di ogni anno relativamente al semestre precedente. Dalla notifica del reporting con contestuale emissione di nota di credito a carico di ENM, lo stesso avrà tempo 30 giorni lavorativi al fine di corrispondere le commissioni di competenza del semestre precedente.

9.4 In caso di incapienza del Fondo Commissioni, l'Ente interromperà il Progetto Microcredito di

Libertà fornendo tempestiva comunicazione al Soggetto Erogatore ed ai tutor coinvolti, fino ad eventuale ripristino del Fondo stesso.

Art. 10 Reporting

10.1. Il Soggetto Erogatore si impegna a fornire all'ENM un reporting semestrale secondo il prospetto di cui all'Allegato E.

Art. 11 Disposizioni finali

L'Ente Nazionale per il Microcredito, d'intesa con i Soggetti Erogatori, sentito il Dipartimento per le Pari Opportunità, potrà prevedere correttivi tecnici al presente regolamento, in fase applicativa, al fine di rendere più efficiente la sua attuazione, in relazione al migliore soddisfacimento delle esigenze delle beneficiarie del microcredito sociale e microcredito imprenditoriale.

Allegato A: Linee guida Microcredito di libertà

Allegato B: Lettera di comunicazione esito istruttoria Tutor e pre-autorizzazione all'addebito Microcredito Sociale

Allegato C: Comunicazione delibera condizionata Finanziamenti di Microcredito Imprenditoriale

Allegato D: Comunicazione accesso al beneficio Finanziamenti di Microcredito Imprenditoriale

Allegato E: Reporting